

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 1995

recante fissazione dell'aiuto all'ammasso privato di carcasse e mezzene di giovani ovini (hoggets) in relazione alle gare indette dal regolamento (CE) n. 1095/95

(95/202/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 3446/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3533/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1, lettera f),considerando che il regolamento (CEE) n. 3447/90 della Commissione, del 28 novembre 1990, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 879/95⁽⁶⁾, completa le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3446/90 e stabilisce, tra l'altro, le modalità relative alla procedura di gara;considerando che il regolamento (CE) n. 1095/95 della Commissione⁽⁷⁾ ha indetto delle gare relative alla fissazione dell'aiuto per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di giovani ovini (hoggets) di età superiore a dodici mesi in Irlanda e ha previsto delle deroghe a talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 3446/90;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (CEE) n. 3446/90, in base alle

offerte ricevute, occorre fissare l'importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato oppure decidere di non dare seguito alla gara;

considerando che, alla luce delle offerte ricevute, si decide di dare seguito alla gara;

considerando che il comitato di gestione per gli ovini e i caprini non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per le gare indette dal regolamento (CE) n. 1095/95, l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (CEE) n. 3446/90 è fissato come segue: 1 400 ECU/t.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.⁽³⁾ GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 39.⁽⁴⁾ GU n. L 321 del 23. 12. 1993, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 46.⁽⁶⁾ GU n. L 91 del 22. 4. 1995, pag. 2.⁽⁷⁾ GU n. L 109 del 16. 5. 1995, pag. 33.